



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE

DR

Il Rettore

Oggetto:

**Bando di selezione per
l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca –
XXXVI ciclo - a.a.
2020/2021**

Visto l'articolo 4 della legge 3.7.1998, n.210;

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "codice in materia di dati personali", il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Visto la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n.889 del 28.5.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.3.2013e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 12.11.2011 n.183, in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", n. 45 del 8.2.2013;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Visto il D.R. 508 del 20.3.2020;

Visto il D.R. n. 1113 del 25.6.2020 di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXVI ciclo – ivi riportati, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Perugia – A.A. 2020/2021;

Viste le note dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXXVI ciclo, aventi ad oggetto le indicazioni necessarie alla emanazione del bando di selezione;

Direttore Generale:
Dott.ssa Tiziana
Bonaceto

Dirigente: Dott.ssa
Federica Nuzzi

Resp. Area: Dott.ssa
Federica Nuzzi

Resp. Ufficio:
Antonella Bellavita

Resp. Procedimento:
Patrizia Aglietti

DECRETA

Art.1 Indizione

E' indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVI ciclo, a.a. 2020/2021, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Perugia, di cui all'**Allegato 1** che è parte integrante del presente Bando. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca avviene secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art.15 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013 e specificate, per ciascun corso di dottorato, nell'**Allegato 1** suddetto.



Art.2

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al precedente articolo, senza limitazioni di cittadinanza, coloro i quali:

- **alla data di scadenza del presente bando**, siano in possesso di laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, presso Università italiane, **in conformità a quanto precisato per ciascun corso di dottorato nell'Allegato 1 al presente Bando in merito alle lauree richieste per l'ammissione;**
- **alla data di scadenza del presente bando**, siano in possesso di titolo accademico conseguito all'estero corrispondente a quelli richiesti per il corso d'interesse nell'**Allegato 1**, presentato contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione e corredato dalla documentazione utile, riconosciuto equipollente, con motivata e circostanziata deliberazione, dalla Commissione giudicatrice della selezione su richiesta dell'interessato; l'equipollenza del titolo estero, che vale ai soli fini dell'ammissione alle prove, è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi; con riferimento alla documentazione che il candidato con titolo accademico conseguito all'estero deve produrre si rinvia al successivo art. 3;
- **conseguano il titolo richiesto per l'ammissione**, pena la decadenza dall'ammissione stessa in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del **31 ottobre 2020** In tale caso l'ammissione sarà disposta con riserva. La relativa documentazione, finalizzata allo scioglimento della riserva, dovrà essere presentata entro il **18 novembre 2020**.

Art.3

Domanda di ammissione

Gli interessati devono presentare la domanda seguendo le istruzioni contenute nell'**Allegato 2**, avendo cura preventivamente di stampare e compilare il modulo per la presentazione della domanda - **Allegato A al presente bando** - in ogni sua parte, e, nel caso di titolo di studio richiesto per l'ammissione conseguito all'estero di cui deve essere richiesta l'equipollenza, il modello per la presentazione della richiesta di equipollenza - **Allegato A1 al presente bando**. Ai fini della presentazione dei titoli che si vuole sottoporre a valutazione potrà essere stampato e compilato l'**Allegato B** al presente bando; ai fini della presentazione del curriculum vitae potrà essere utilizzato l'**Allegato C** al presente bando.

La domanda di ammissione, corredata di tutta la documentazione di seguito illustrata, deve essere presentata esclusivamente mediante le modalità descritte nell'Allegato 2 entro e non oltre il 31 luglio 2020, a pena di esclusione.

Tutti i candidati che hanno presentato la domanda secondo le istruzioni contenute nell'**Allegato 2** sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal Bando. L'Amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. L'Amministrazione provvederà, altresì, d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati.

Qualora il candidato intenda partecipare alla selezione per diversi corsi di dottorato, dovrà presentare distinte domande, e relativa documentazione, per ognuno di essi. Si avverte che non è garantita la



possibilità di partecipare alle diverse selezioni per tutti i corsi per cui si è presentata la domanda, stante la probabilità che le date delle prove di accesso possano coincidere. Qualora ciò accada, la somma versata a titolo di contributo di partecipazione non verrà comunque rimborsata.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'**Allegato 2**.

Il pagamento di € 30,00 a titolo di "contributo di partecipazione" dovrà essere effettuato utilizzando la modalità indicata nell'**Allegato 2**.

In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.

Il versamento del contributo è richiesto **a pena di esclusione** dalla procedura.

Nella domanda di ammissione - Allegato A - l'aspirante alla partecipazione alla selezione di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale) nonché il numero telefonico, il fax e l'indirizzo di posta elettronica o PEC, con espresso impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione;
3. la propria cittadinanza;
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari, nel caso in cui non sia consentito sostenere le prove in lingua diversa dalla lingua italiana ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1);
5. il titolo di studio posseduto, richiesto quale requisito di ammissione ai sensi dell'art.2 del presente Bando e meglio specificato per ciascun corso di dottorato nell'Allegato 1, nonché la data di conseguimento dello stesso, l'Università che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero l'indicazione che il titolo di studio richiesto verrà conseguito entro il 31 ottobre 2020, ovvero l'indicazione del titolo di cui si chiede l'equipollenza, se conseguito presso una Università straniera;
6. la lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto della prova di lingua in sede di prova orale (solo per coloro che presentino domanda per i corsi di dottorato per cui è possibile scegliere tra più lingue straniere ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1);
7. la lingua, diversa dalla lingua italiana, nella quale si vogliono sostenere le prove (solo per i corsi di dottorato per cui è prevista la possibilità di sostenere le prove in lingue diverse da quella italiana ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1);
8. l'indicazione di un contatto valido per sostenere il colloquio in videoconferenza; eventuale richiesta di sostenere il colloquio in presenza, (richiesta suscettibile di essere accolta a discrezione della Commissione giudicatrice, ove le disposizioni normative vigenti a partire dal 24 agosto prossimo lo consentiranno).
9. (solo per chi risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per posti riservati) di possedere i requisiti per concorrere anche ad un posto riservato, indicando, conseguentemente, il requisito richiesto per l'assegnazione dello stesso ai sensi di quanto precisato nell'Allegato 1 (es: posto riservato a candidati laureati in Università estere);



10. di essere/non essere stato riconosciuto con disabilità o con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (si precisa che i candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitano di specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, **a pena di decadenza dai benefici richiesti**, dovranno dichiarare nella domanda la tipologia di deficit/disturbo e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati);
11. di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
12. di accettare tutte le previsioni contenute nel presente Bando.

La domanda- Allegato A - deve essere sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione.

A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare - secondo le modalità illustrate nell'Allegato 2 - i seguenti documenti:

- **fotocopia di un documento di identità (indispensabile ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);**
- **titolo di studio posseduto**, nel rispetto delle seguenti forme:
 - **per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia:**
 - copia del titolo di studio dichiarata conforme all'originale redatta utilizzando l'**Allegato B**, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta utilizzando l'**Allegato B**, ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art.2 del presente Bando e meglio specificato per ciascun corso di dottorato nell'**Allegato 1**, quale requisito di ammissione (si rende noto che coloro che si fossero laureati presso l'Ateneo di Perugia potranno direttamente stampare la predetta autocertificazione dalla propria area riservata del portale studenti);
 - **per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, in alternativa:**
 - il diploma di laurea in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e "Attestato di comparabilità del titolo estero" rilasciato da CIMEA-NARIC ITALIA, nonché i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice interessata la dichiarazione di equipollenza (vedere di seguito **N.B.**).
 - il diploma di laurea in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonché i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice interessata la dichiarazione di equipollenza (vedere di seguito **N.B.**).



Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta unitamente alla domanda, il candidato potrà essere ammesso con riserva, fermo restando che, qualora risulti vincitore, decadrà dal diritto ad essere immatricolato, per carenza del titolo di studio richiesto, ove tale documentazione non pervenga **entro 18 novembre 2020** onde consentire la verifica dell'equipollenza del titolo di studio stesso entro i termini previsti per l'immatricolazione.

- **I titoli valutabili** in relazione al corso di dottorato a cui si fa domanda di ammissione - vedere Allegato 1 - (es: **tesi di laurea, pubblicazioni, voti conseguiti nei singoli esami di profitto del corso del titolo di studio conseguito o in fase di conseguimento**, ecc.), nel rispetto delle forme di seguito specificate **a pena di non valutazione**:

a)- copia dichiarata conforme all'originale utilizzando l'**Allegato B** (limitatamente ai soggetti autorizzati, vedere **N.B.**);

b)- autocertificazione del possesso dei titoli, resa utilizzando l'**Allegato B** (limitatamente ai soggetti autorizzati, vedere **N.B.**).

Nel caso in cui il candidato intenda autocertificare il possesso dei titoli mediante produzione del Curriculum Vitae, lo stesso dovrà essere corredato di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, resa utilizzando l'Allegato B, nel quale dovrà essere dichiarato "che quanto attestato nel Curriculum Vitae corrisponde a verità".

La modalità di presentazione di cui al punto b) non è valida per taluni titoli (quali ad es. **le tesi di laurea e le pubblicazioni**) che presuppongono, ai fini della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti e, pertanto, tali titoli devono essere prodotti secondo la modalità di cui al punto a);

c)- ai titoli valutabili redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese e dalle eventuali lingue espressamente indicate nell'**Allegato 1**, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito (vedere **N.B.**), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'**Allegato B**.

Si ricorda ai candidati di produrre il PROGETTO DI RICERCA, ove la domanda sia presentata per corsi di Dottorato che lo richiedano, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1, avendo cura di ottemperare alle eventuali specifiche in ordine alla redazione del PROGETTO DI RICERCA sempre indicate all'Allegato 1 da ultimo richiamato.

Sono valutabili, ai fini del presente concorso, le pubblicazioni edite (ivi compresi gli estratti di stampa), purché prodotte secondo le modalità indicate al presente articolo.

Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2.9.2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 252/2006), devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al D.P.R. n. 252 del 3.5.2006.

Ai sensi dell'art.15 della Legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.



Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte nel termine e con le modalità stabilite dal presente decreto.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi (nn. telefonici 075/5852045 - 2308 - 2368 - e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.concorsi@unipg.it).

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi relativi alla trasmissione della domanda secondo le modalità illustrate nell'**Allegato 2**.

(N.B.) Considerato che gli Allegati A e B contengono dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all'originale) possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono regolarmente rese se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia (viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B).

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R..

Art.4

Modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati

Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato, la procedura di selezione si svolgerà secondo una delle modalità previste dall'art.15 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo, e più precisamente secondo quanto indicato, per ciascun corso di dottorato, nell'**Allegato 1** al presente Bando, che **si invita a leggere attentamente**.



In via generale si precisa quanto segue:

- le eventuali soglie di sufficienza, se previste, che il candidato deve conseguire in sede di valutazione dei titoli per l'ammissione al colloquio e in sede di colloquio per il superamento dello stesso, sono indicate nell'**Allegato 1**;

- il punteggio complessivo minimo (ovvero la somma dei punteggi conseguiti in sede di valutazione dei titoli e prova orale) per il conseguimento dell'idoneità finale è indicato nell'**Allegato 1**.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, individua e riporta nel relativo verbale, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi in sede di valutazione dei titoli e colloquio.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima dello svolgimento del colloquio; nel caso in cui per l'ammissione al corso sia previsto il raggiungimento di un punteggio minimo nella valutazione dei titoli, il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice sui titoli verrà pubblicato prima dell'espletamento del colloquio. Nel caso in cui non sia previsto il raggiungimento di un punteggio minimo nella valutazione dei titoli, il punteggio conseguito sugli stessi verrà reso noto a ciascun candidato in sede di colloquio.

La Commissione giudicatrice redige la graduatoria generale di merito inserendo nella stessa esclusivamente i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore al punteggio complessivo minimo stabilito nell'Allegato 1 al presente Bando per il conseguimento dell'idoneità, sommando i punteggi ottenuti, nel rispetto delle eventuali soglie di sufficienza, in sede di valutazione dei titoli e del colloquio.

In data **7 agosto 2020** verrà pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci "**Dottorati di ricerca**" – "**Bandi, avvisi e modulistica**" e all'Albo on line dell'Università, un **avviso** con cui saranno comunicate **le modalità di espletamento del colloquio, le date e gli orari di convocazione** ovvero ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente selezione. **Tale diario ha valore di convocazione formale e non saranno inviate comunicazioni personali in merito.**

La mancata presentazione del candidato o la mancata reperibilità in caso di modalità telematica nel giorno e nell'ora di espletamento del colloquio, equivarrà a implicita rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Al termine delle procedure di accesso, con decreto del Direttore Generale si procede all'approvazione dei relativi atti, ovvero al rinvio degli stessi alla Commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Sono ammessi al corso coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria, secondo quanto disposto dal successivo art. 6. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono pubblicate **sul sito web all'indirizzo www.unipg.it/didattica** alle voci



“Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica” e all'Albo on line dell'Università (**non saranno inviate comunicazioni personali al riguardo**).

Ai candidati è consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti dalla legge n.241/1990 e dal Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. L'Amministrazione può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art.5

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo.

Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori in tempo utile per consentire l'approvazione degli atti entro il 30 settembre 2020.

Art.6

Ammissione ai corsi

Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento del Direttore Generale si procede all'approvazione dei relativi atti. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parità di merito prevale il candidato più giovane di età. Con riferimento ai posti riservati a candidati in possesso di requisiti predeterminati (es: candidati laureati all'estero), tali posti sono assegnati ai candidati in possesso dei requisiti richiesti collocati in posizione utile nella graduatoria.

In caso di utile collocamento in più graduatorie, all'atto dell'iscrizione, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Nel caso in cui il candidato abbia concorso per un Corso di dottorato articolato in curriculum, sempre all'atto dell'iscrizione, deve esercitare l'opzione per uno di essi.

Ai sensi del Decreto di Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXVI ciclo – di cui al presente bando, i candidati ammessi al corso dovranno immatricolarsi esclusivamente attraverso la procedura disponibile dal SOL seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili alla pagina web: <https://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/modulistica-per-dottorandi>, pena decadenza dal diritto di immatricolazione, entro il termine perentorio che verrà indicato nel decreto di approvazione degli atti “graduatoria degli ammessi e degli idonei” pubblicato sul sito web <http://www.unipg.it/didattica> alle voci “Dottorati di ricerca”- Bandi, avvisi e modulistica (**non saranno inviate comunicazioni personali al riguardo**), analogamente eventuali scorrimenti della graduatoria e tempistiche per la conseguente immatricolazione saranno pubblicati sul sito web <http://www.unipg.it/didattica> alle voci “Dottorati di ricerca”- Bandi, avvisi e modulistica nelle date che saranno indicate nel suddetto decreto di approvazione degli atti. **Non saranno inviate comunicazioni personali al riguardo e pertanto tutti i candidati risultati idonei saranno tenuti a consultare periodicamente il sito.**

In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del Corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data (inizio del corso), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.

A conclusione delle procedure di ammissione ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal Collegio dei Docenti, con provvedimento dirigenziale è disposta l'attribuzione



delle borse ed è indicato l'elenco degli ammessi al Corso, compresi gli eventuali soprannumerari di cui al comma 2, lett. g) dell'art.16 del Regolamento dei corsi di dottorato.

Le indicazioni relative alle borse di studio e ai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi sono consultabili nell'Allegato 3 al presente bando.

Art. 7

Diritti e doveri dei dottorandi e cause di esclusione

Per quanto riguarda i diritti e doveri dei dottorandi e le cause di esclusione, si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 19 e 20 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Perugia, nonché all'art.4 del D.R. n. 1113 del 25.6.2020 con cui i corsi di dottorato in oggetto sono stati attivati per l'A.A. 2020-2021.

Art.8

Conferimento del titolo

Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXVI ciclo, il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, secondo quanto disciplinato dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 9

Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Università del provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.

La restituzione sarà effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

Art.10

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la sig.ra Patrizia Aglietti – e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it, tel. 075/5852045 - 2133.

Art. 12

Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Perugia all'indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci "**Dottorati di ricerca**" – "**Bandi, avvisi e modulistica**" e all'Albo online dell'Ateneo medesimo. Lo stesso, inoltre, è pubblicizzato sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess. L'avviso dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando saranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; pertanto i candidati sono tenuti a consultare tale sito all'indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci "Dottorati di ricerca" – "Bandi, avvisi e modulistica".

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013.

Il Rettore

Prof. Maurizio OLIVIERO

(documento firmato digitalmente)